



# COMUNE DI BOGOGNO

**Provincia di Novara**

P.zza Dott. Orazio Palumbo 5 – Cap. 28010

C.F. 00429660038 – Tel. 0322 808805 – fax 0322 809942

e-mail [municipio@comune.bogogno.no.it](mailto:municipio@comune.bogogno.no.it) – [www.comune.bogogno.no.it](http://www.comune.bogogno.no.it)

**ORDINANZA n° 4 /2017**

Prot. n° 1565

## IL SINDACO

### **PREMESSO che:**

- nell'area sportiva comunale di Bogogno, identificata al Fg. 2, mappali 799, 466, 467 e 623, si riscontra la presenza di persone, con un notevole aumento nei giorni festivi, che permangono tutto il giorno consumando alimenti e bevande;
- il consumo degli alimenti avviene attraverso la loro cottura sul posto, con la conseguente accensione di fuochi che pregiudicano la salute e l'incolumità pubblica, oltre alla salvaguardia dell'ambiente;
- una grande quantità di persone che usufruiscono dell'area sportiva comunale non rispetta le normali regole di civile convivenza asportando diligentemente i propri rifiuti, ma lasciandoli sparsi sull'intera area;

**Ritenuto**, al fine garantire una fruizione il più possibile corretta, evitando un pregiudizio all'ambiente circostante ed al decoro dell'area, oltre che a salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, provvedere a regolamentare l'uso della predetta area sportiva comunale di Bogogno prevedendo espressamente il divieto di accensione di fuochi e l'obbligo di raccogliere e smaltire i propri rifiuti suddividendoli per tipologia nelle modalità previste per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visti gli art. 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i.;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. n.50/2003, convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura prevista dalla legge n.689/81;

## **ORDINA**

Sull'area sportiva comunale di Bogogno, identificata al Fg 2, mappali 799, 466, 467 e 623, di cui all'allegata planimetria:

1. è vietata l'accensione di fuochi e/o fiamme libere, compresi i fornellini a gas;
2. l'obbligo di raccogliere e smaltire i propri rifiuti conferendoli presso il luogo della propria dimora abituale, suddividendoli per tipologia nelle modalità previste per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, se prevista;
3. è consentito conferire negli appositi contenitori presenti sull'area, esclusivamente i rifiuti di piccolissima entità.

## **SI INVITA**

Ad usufruire dell'area sportiva comunale di Bogogno avendo rispetto per l'ambiente ed a mantenere un comportamento che ne garantisca il decoro e l'integrità della stessa;

## **AVVERTE**

1. chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00;
2. qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non si interrompa l'attività vietata, si provvederà al sequestro delle attrezzature eventualmente utilizzate;
3. gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed alla stesura del verbale di contestazione in caso di inadempienza;
4. sono fatte salve le disposizioni e le relative sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 in materia di abbandono di rifiuti e quelle previste dalla L.R. 21/13 che dispone il divieto di accensione di fuochi ad una distanza inferiore ai 50 metri dai terreni boscati o cespugliati con ulteriori e più restrittive prescrizioni quando viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

## **DISPONE**

1. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici;
2. di demandare al Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica di adottare tutti i provvedimenti utili alla diffusione della presente ordinanza compresa l'apposizione di idonei avvisi sull'area interessata
3. di inviare la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale per la vigilanza sul rispetto della stessa.

## **COMUNICA**

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, può essere proposto ricorso, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Bogogno 21/04/2017

Il Sindaco

Guglielmetti ing. Andrea

